




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 13/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UN CENTRO POLIEDRICO PER LE DONNE E PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO DI SITUAZIONI DI MARGINALITA' DOVUTE ALLA VIOLENZA DI GENERE E SUI BAMBINI.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di marzo alle ore 13.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Nicola Trifuoggi	Si	2. Lelio De Santis	Si
	3. Emanuela Di Giovambattista	Si	4. Pietro Di Stefano	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Fabio Pelini	Si
	7. Giancarlo Vicini	Si	8. Elisabetta Leone	Si

Totale presenti 9


Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 1 , comma 374, della legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), alla Provincia dell'Aquila è stato attribuito un finanziamento di € 3.000.000,00 per la realizzazione, d'intesa con il comune dell'Aquila, di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini”;
- Che la realizzazione di tale intervento è stato previsto nell'anno 2015 nell'ambito del programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 approvato dalla Provincia;
- Che per le intese finora raggiunte con il Comune dell'Aquila l'intervento può essere localizzato nell'ambito del complesso edilizio di proprietà provinciale sito nel piazzale di Collemaggio (parte dell'ex Orfanotrofio);
- Che, anche per evitare problemi di attuazione dell'intervento per le attuali difficoltà organizzative e finanziarie della Provincia, la stessa Provincia ha manifestato la volontà di affidare al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento di realizzazione del Centro antiviolenza della Città dell'Aquila per l'importo complessivo stimato di € 3.000.000,00;
- Che il Provveditorato, ai sensi dell'art.33, comma 3 e dell'art.130, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Codice), ha assicurato la propria disponibilità ad assumere le funzioni di stazione appaltante per l'interventi in argomento;
- Che le parti hanno determinato di stipulare la seguente convenzione per disciplinare i reciproci diritti ed obblighi;

DATO ATTO, in ragione dell'intesa prevista dalla norma sopra richiamata, di poter condividere il percorso individuato al fine di accelerare la realizzazione dei lavori di che trattasi;

ACQUISITI preliminarmente e allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile, tutti favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/00;

Su proposta dell'Assessore Emanuela Digiovanbattista


Con votazione unanime

DELIBERA

La premessa si ha qui per motivazione del dispositivo;

Di dare la propria intesa in ordine all'individuazione della stazione appaltante nei termini contenuti e riportati nell'allegata convenzione che qui si ha per ratificata, con le seguenti integrazioni:

- 1) all'art. 9 c. 3: “ *eventuali economie saranno utilizzate di comune accordo tra Comune e Provincia con le medesime finalità*”;
- 2) all'art. 3 aggiungere l'art. 3 bis che dispone: “ *Il Comune si impegna a riportare nell'intesa di cui all'art. 2 comma 1, lett. b) le esigenze e le proposte progettuali avanzate dalle associazioni delle donne che fruiranno dell'immobile*”;



Comune dell'Aquila

- 3) sostituire le parole *“avente ad oggetto un accordo per la realizzazione del Centro antiviolenza nella città dell'Aquila”*, con le parole: *“avente ad oggetto un accordo per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne nella città dell'Aquila “*

Di impegnare il Comune a rilasciare, se necessari, visti, autorizzazioni nulla osta ecc. necessario per l'accelerazione dei procedimenti;

Di rimettere copia del presente provvedimento alla provincia dell'Aquila, al Provveditorato OO.PP e al settore comunale per la Ricostruzione pubblica;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 T.U. 267 del 2000;

Successivamente

LA GIUNTA


Con voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 (TUEL)



Comune dell'Aquila



Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Soler.

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 99 del 13-3-2015

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CENTRO POLIEDRICO PER LE DONNE
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data

13 MAR. 2015

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Carlo Pirozzolo)

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Data

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

2 BIS) (in alternativa al n. 2)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data

13/3/15

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Settore Risorse Finanziarie

dott. Fabrizio Giannangei



Comune dell'Aquila


ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G.C. n. 99

del 13-3-2015

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ALLEGATO

CONVENZIONE

Tra

- la Provincia dell'Aquila - Via Sant'Agostino 7 - 67100 L'Aquila sede provvisoria Via Monte Cagno n.3 - 67100 L'Aquila (Partita IVA 80002370668), di seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Presidente della Provincia Dott. Antonio Del Corvo;
- il Comune dell'Aquila con sede in via 67100 L'Aquila (Partita IVA..... di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Sindaco dott. Massimo Cialente ed
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma, via Monzambano n.10 (Partita Iva 97350070583), di seguito denominato "Provveditorato", rappresentato dal Provveditore Dott. Ing. Roberto Linetti,

avente ad oggetto

un accordo per la realizzazione del Centro anti violenza nella città dell'Aquila.


PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 1 , comma 374, della legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), alla Provincia dell'Aquila è stato attribuito un finanziamento di € 3.000.000,00 per la realizzazione, d'intesa con il comune dell'Aquila, di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini";
- Che la realizzazione di tale intervento è stato previsto nell'anno 2015 nell'ambito del programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 approvato dalla Provincia;
- Che per le intese finora raggiunte con il Comune dell'Aquila l'intervento può essere localizzato nell'ambito del complesso edilizio di proprietà provinciale sito nel piazzale di Collemaggio (parte dell'ex Orfanotrofio);
- Che, anche per evitare problemi di attuazione dell'intervento per le attuali difficoltà organizzative e finanziarie della Provincia, la stessa Provincia ha manifestato la volontà di affidare al Provveditorato le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento di realizzazione del Centro anti violenza della Città dell'Aquila per l'importo complessivo stimato di € 3.000.000,00;
- Che il Provveditorato, ai sensi dell'art.33, comma 3 e dell'art.130, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Codice), ha assicurato la propria disponibilità ad assumere le funzioni di stazione appaltante per l'interventi in argomento;
- Che le parti hanno determinato di stipulare la seguente convenzione per disciplinare i reciproci diritti ed obblighi;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.




Comune dell'Aquila

- Con il presente atto la Provincia affida al Provveditorato, che accetta, le funzioni di stazione appaltante relativa all'intervento di realizzazione del centro Antiviolenza della Città dell'Aquila per l'importo complessivo massimo di € 3.000.000,00, da realizzarsi nell'ambito del complesso edilizio di proprietà provinciale sito nel piazzale di Collemaggio (parte dell'ex Orfanotrofio), per le attività specificate negli articoli che seguono.

Art. 2 - Funzioni conferite e collaborazione tra le parti.

1. Il Provveditorato assume le funzioni di stazione appaltante, come di seguito descritte:
 - a) affidamento di indagini, studi, sondaggi, necessari alle attività progettuali ove non affidate precedentemente dalla Provincia;
 - b) redazione della progettazione dell'opera, sulla base delle esigenze ed indicazioni della Provincia, che opererà in accordo con il Comune;
 - c) acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi;
 - d) esame del progetto da parte del proprio Comitato Tecnico Amministrativo;
 - e) espletamento delle procedure di gara, aggiudicazione dei lavori e stipulazione del relativo contratto con autorizzazione di eventuali subappalti;
 - f) assunzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento, di direzione lavori e di responsabile per la sicurezza;
 - g) nomina della commissione di collaudo.
 - h) definizione pratiche di accatastamento ed agibilità dell'edificio;
 - i) l'esame e la definizione delle riserve in via amministrativa;
 - j) il rilascio del pre-parere su eventuali accordi bonari;
 - k) la predisposizione di relazioni per la difesa dell'Amministrazione per eventuali contenziosi con l'impresa esecutrice.
2. Per le attività di cui alla lettera b) del precedente comma, sarà costituito, alle dipendenze funzionali del Responsabile del Procedimento, un gruppo di progettazione composto da tecnici del Provveditorato, nominati, a norma delle vigenti leggi, dal Provveditore stesso o da altro dirigente del Provveditorato da lui designato. Per gli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici il gruppo di progettazione si potrà avvalere della consulenza di esperti nominati, a norma delle vigenti leggi.
3. La Provincia dichiara di essere edotta che il Provveditorato potrà avvalersi, ove ritenuto necessario, per determinati aspetti tecnici, delle specifiche attività professionali, mediante nomina di professionisti esterni all'Amministrazione, indispensabili per le procedure contrattuali, individuati secondo le norme vigenti. Alla nomina di detti professionisti provvederà autonomamente il Provveditorato, previo preventiva comunicazione alla Provincia, ed il connesso onere sarà incluso nelle categorie di spesa di cui al Codice.
4. Sarà cura del Provveditorato accompagnare l'attività progettuale con frequenti momenti di raccordo con la Provincia ed il Comune, nella prospettiva della maggiore efficacia della progettazione in rapporto con le esigenze funzionali, al fine di poter procedere all'affidamento dei lavori nel più breve tempo possibile. Il Provveditorato assume, inoltre, l'impegno di portare a compimento tutte le attività ad esso conferite con la presente convenzione con la massima sollecitudine consentita, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche dell'intervento.
5. Le attività del Provveditorato si concluderanno con la consegna dell'edificio ristrutturato e adeguato, munito dell'agibilità edilizia, alla Provincia con apposito verbale. L'edificio verrà successivamente consegnato al Comune nelle forme che saranno definite con successivo accordo tra



Comune dell'Aquila

le parti, secondo le norme in vigore per la gestione del patrimonio provinciale.

Art. 3 - Approvazione del progetto da parte della Provincia.

1. Resta di competenza della Provincia, in quanto funzione propria dell'Ente titolare dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera, l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi da parte del competente organo deliberativo della Provincia stessa; tale approvazione dovrà avvenire a conclusione dell'iter progettuale e successivamente all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di rito, e comunque prima dell'esame del progetto da parte del C.T.A.
2. Analogo procedimento sarà adottato in caso di perizie di variante e/o suppletive.

Art. 4 - Accettazione delle funzioni da parte del Provveditorato.


1. Il Provveditorato accetta le funzioni derivanti dal presente atto e, per lo svolgimento delle medesime, ai soli fini del presente atto e delle attività affidate, individuerà il proprio Responsabile del Procedimento che disporrà di funzionari interni ed esterni per l'espletamento dei relativi compiti di natura amministrativa e tecnica.
 - Verifica ed approvazione dei progetti preliminari: 60 giorni a decorrere dalla data di trasmissione da parte della Provincia dell'ultima eventuale integrazione;
 - Verifica e validazione e parere del Comitato Tecnico Amministrativo del progetto definitivo: 90 giorni a decorrere dalla data di trasmissione da parte della Provincia del provvedimento di approvazione preventiva;
 - Indizione della gara in appalto integrato: 60 giorni a decorrere dalla data del parere del Comitato Tecnico Amministrativo ovvero dal recepimento delle prescrizioni espresse dallo stesso;
 - Stipula del contratto: 40 giorni dalla determina di aggiudicazione.

Art. 5 - Collaudo dei lavori.

1. Il collaudo statico e quello tecnico-amministrativo dei lavori (se richiesto in relazione all'importo dei lavori) sarà disposto dal Provveditorato mediante la nomina di un Collaudatore, ovvero di una apposita Commissione di collaudo.

Art. 6 - Finanziamento e pagamenti.

1. La Provincia si obbliga a garantire, con fondi propri, la copertura finanziaria dell'intervento pari ad € 3.000.000,00 nonché ulteriori risorse per eventuali contenziosi connessi che ne dovessero derivare. I pagamenti verranno disposti dalla Provincia in base ai documenti giustificativi della spesa approvati dal Provveditorato.
2. Nel quadro economico degli interventi in questione, ed in particolare fra le "Somme a disposizione della Stazione appaltante". In particolare, tra le suddette somme a disposizione, che dovranno essere anticipate a cura dell'impresa aggiudicataria, per poi essere certificate e rifuse all'atto dell'emissione del certificato di pagamento successivo, sono incluse le risorse per:
 - imprevisti;
 - rimborsi a fattura;
 - lavori in economia;
 - supporto per assistenza al RUP;
 - coordinatore per la sicurezza durante la progettazione di eventuali varianti in corso d'opera;



Comune dell'Aquila

- coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione;
 - collaudo in corso d'opera statico e tecnico amministrativo;
 - spese per accatastamento ed agibilità della struttura;
 - spese per pubblicità;
 - spese commissione di gara cui all'art.84 del Codice;
 - la previsione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, per spese tecniche e di funzionamento di cui all'art.92 comma 7 bis del Codice;
 - la previsione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, per Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 comma 7 bis del Codice;
 - oneri per eventuali espropri, occupazioni temporanee d'urgenza, servitù, accatastamento ed agibilità;
 - contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - I.V.A. al 10% su lavori, oneri della sicurezza ed imprevisti
 - I.V.A. al 22% sulle ulteriori attività, forniture e servizi.
3. Le risorse accantonate sul Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93, comma 7bis del Codice, nonché per spese tecniche e di funzionamento non superiori al due per cento dell'importo posto a base di gara, di cui all'art.92 comma 7 bis, sono parimenti ripartite tra la Provincia e Provveditorato, sulla base dei rispettivi ordinamenti.
4. I pagamenti delle prestazioni di qualsiasi natura, occorrenti per la realizzazione dell'intervento di cui al presente atto e imputabili al quadro economico del progetto, saranno effettuati dalla Provincia direttamente agli aventi diritto, previa trasmissione da parte del provveditorato della documentazione giustificativa di ogni pagamento, certificata dal Responsabile del procedimento. Il Provveditorato non risponderà dei ritardi nei pagamenti per cause non rapportabili al suo operato.

Art. 7 - Pagamenti e rimborsi


1. La Provincia tramite i propri uffici, effettuate le opportune verifiche, assicurerà direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per l'appalto e la realizzazione dei lavori oggetto del presente atto e, in particolare, provvederà sia all'erogazione delle competenze di cui agli articoli precedenti, che al pagamento di acconti, S.A.L. (stati di avanzamento lavori) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore dell'impresa appaltatrice, ivi compresi quelli per riserve dell'impresa, danni, competenze professionali, collaudo statico e tecnico-amministrativo, spese legali e di giudizio, accordi bonari ex art.240 del D. Lgs. 163/06, lodi arbitrali ex artt.241 e 242 del Codice.
2. Ogni fattura dovrà essere intestata alla Provincia dell'Aquila - Via Sant'Agostino 7 - 67100 L'Aquila - codice fiscale 80002370668.
3. Gli oneri economici conseguenti alle attività di cui alla presente Convenzione sono a carico della Provincia, e troveranno copertura a valere sul proprio bilancio come di competenza.

Art. 8 - Disposizioni di riferimento.

1. Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e, quindi, ai fini dell'individuazione della normativa di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di Opere Pubbliche di competenza statale.

Art. 9 - Maggiori spese.

1. Ogni maggiore spesa necessaria per eventuali perizie di variante, intervenute in corso d'opera, dovrà essere sottoposta all'approvazione della Provincia.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori, di richieste di maggiori compensi e/o di danni, come in ogni altro caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle



Comune dell'Aquila

preventivate nel quadro economico di progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente la Provincia per le integrazioni dei fondi necessarie a soddisfare le richieste ritenute legittime dagli organi di competenza.

3. Le somme che al termine dei lavori dovessero risultare inutilizzate rispetto alla spesa preventivata, costituiranno economie e resteranno a disposizione della Provincia.

Art. 10 - Controversie.

1. Le parti convengono nella necessità di porre in essere, per tutta la durata del rapporto convenzionale, ogni iniziativa di collaborazione e di concertazione, al fine di rendere ottimale l'adempimento delle rispettive obbligazioni.
2. Per eventuali controversie tra Provveditorato e Provincia nascenti dalla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. A tale fine chiederanno il parere di una commissione composta da due funzionari nominati da ciascuna delle parti e da un presidente designato dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici.
3. Se il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.11, comma 5, della legge 7.08.1990, n.241, richiamato dall'art.15 della medesima legge.

Art. 11 - Disposizioni finali.

1. il rapporto convenzionale tra Provveditorato e Provincia avrà termine all'atto dell'approvazione degli atti di collaudo.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna

Il Provveditore

Per la Provincia dell'Aquila

Il Presidente

Per Il Comune dell'Aquila

Il Sindaco
